



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/182/CR5bis/C2

***Posizione sui sistemi tributari delle Regioni e
degli enti territoriali nella prospettiva
dell'attuazione del federalismo fiscale e
dell'autonomia differenziata, rappresentata
nell'ambito dell'indagine conoscitiva
promossa dalla Commissione Finanze della
Camera dei deputati***

Roma, 7 novembre 2019

Articolo 119 della Costituzione

Le fonti di entrata

- riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa
- congruità delle risorse rispetto le funzioni attribuite
- territorialità dei tributi
- risorse per programmi specifici concordati con le Regioni (ulteriori per la perequazione infrastrutturale)

Compartecipazioni ai tributi erariali commisurata al gettito dei tributi prodotto nel territorio regionale.

Tributi propri istituiti con legge regionale e gestiti nei limiti dei principi fondamentali dello Stato.

Fondo perequativo istituito con legge statale, le risorse sono senza vincolo di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per le funzioni essenziali lo scopo è compensare interamente le differenze tra fabbisogni standard stimati e capacità fiscali standard, in modo tale che il finanziamento di base complessivo (capacità fiscale e trasferimenti perequativi) assicuri la copertura integrale delle spese per funzioni essenziali. Per le funzioni diverse da quelle essenziali, il fondo perequativo deve invece mirare a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei diversi enti.

Risorse aggiuntive dallo Stato per interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Titolo V della Costituzione e Autonomia finanziaria delle Regioni

Federalismo fiscale legge n. 42/2009

Autonomia finanziaria



Responsabilità

Rispetto del patto di stabilità europeo

la compatibilità Europea della fiscalità di sviluppo

esenzioni, detrazioni e deduzioni, progressività

Tendenziale corrispondenza fra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali

Carattere *verticale* del fondo perequativo

Responsabilizzazione degli amministratori locali

I livelli stabiliti dal Governo per ciascun livello territoriale, dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito

Limite massimo della pressione fiscale

Nuovo ruolo della Regione nel rapporto con gli enti locali (perequazione e patto di stabilità)

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Il Governo nella funzione legislativa delegata dalla legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale ha approvato più decreti legislativi, in particolare per le Regioni:

1. Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle **regioni a statuto ordinario e delle province** nonché di determinazione dei **costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario**»;
2. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di **armonizzazione dei sistemi contabili** e degli schemi di bilancio **delle Regioni, degli enti locali** e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

L'attuazione del d.lgs n. 68/2011 è stata posticipata al 2021 dall'articolo 46 del DL n. 124/2019 a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 10 ottobre 2019 che ha registrato gli esiti del Tavolo previsto dal comma 958 della legge n. 145/2018 al fine di risolvere le criticità applicative.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Il quadro economico e normativo è completamente mutato dall'approvazione della legge sul «federalismo fiscale». Rispetto agli indirizzi e ai principi originari i governi ne hanno fornito **un'impostazione differente accentuando la centralizzazione dell'azione per il reperimento delle risorse oltre che nella definizione delle modalità di spesa da parte di Regioni ed degli Enti Locali**. In tal senso possono essere lette le stringenti regole del Patto di Stabilità Interno, i tagli ai trasferimenti, le modifiche apportate con decretazione d'urgenza ai provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009, la sospensione della possibilità di manovra delle aliquote.


L'aspetto dell'autonomia finanziaria degli Enti da coniugare con la responsabilità di prelievo e di spesa cardine del «federalismo fiscale» è, infatti, sospeso.



La legge n. 145/2018 art.1. c.958 istituisce il **Tavolo tecnico per l'attuazione del D.Lgs. 68 del 2011** al fine di consentire la **piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle RSO** con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di **fiscalizzazione dei trasferimenti** e di attribuzione di una quota del gettito riferibile al concorso per ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Il federalismo fiscale sino ad ora è stato utilizzato solo in chiave di revisione della spesa degli Enti territoriali. **In 9 anni per il personale dipendente le amministrazioni regionali hanno tagliato il 9%, quelle centrali hanno speso il +3% in più.**




Redditi da lavoro dipendente	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	171.676	172.548	169.615	166.142	164.784	163.468	162.074	164.096	166.683
Amministrazioni centrali	96.181	96.261	95.050	93.719	93.453	93.592	93.166	96.190	99.040
Amministrazioni regionali	6.128	6.128	6.134	5.895	5.796	5.680	5.598	5.585	5.578

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti). ISTAT data pubblicazione aprile 2019

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Dal 2009 al 2017 per i consumi, beni e servizi le amministrazioni regionali hanno tagliato il 27%, quelle centrali speso il +20% in più.




Consumi intermedi e Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Amministrazioni pubbliche	131.175	133.637	131.774	130.368	133.131	133.100	133.799	136.652	141.744
Amministrazioni centrali	21.412	21.645	20.502	19.445	20.997	21.017	22.631	23.341	26.497
Amministrazioni regionali	6.664	6.486	5.594	5.425	5.649	5.347	4.973	5.182	4.867

Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a) (milioni di euro correnti). ISTAT data pubblicazione aprile 2019

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Da parte loro le entrate correnti hanno risentito della crisi economica e dei tagli di bilancio. In termini reali, dal 2009 al 2017 le entrate correnti **delle Regioni si sono ridotte del 10%, dei Comuni sono scese dell'8%**. E' oggettivo il fatto che invece le Amministrazioni Centrali abbiano registrato andamenti in controtendenza rispetto a Regioni ed Enti locali, tra il 2009 ed il 2017 le entrate correnti sono cresciute del 9%.




Fonte: elaborazioni su dati Istat

Conferenza delle Regioni

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte


Il debito delle Amministrazioni locali (comprese Regioni) nel 2018 si è ridotto del 24% rispetto al 2009 (passando da 113,6 a 86,7 miliardi) mentre per le Amministrazioni Centrali nello stesso periodo è cresciuto del 35%.



Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

All'interno del sottosectore delle Autonomie locali, il debito delle Regioni e dei Comuni dal 2009 al 2018 è sceso rispettivamente del 23,3% (da 41,2 a 31,6 miliardi) e del 19,6% (da 46,9 a 37,7 miliardi).



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Conferenza delle Regioni


Manovre di finanza pubblica sulle RSO

Il contributo delle Regioni al pareggio di bilancio ne ha ridotto la capacità operativa.

<i>contributo in termini di indebitamento netto e SNF</i>	2019	2020
Contributo alla finanza pubblica (manovre dal 2014 ad oggi)	9.696,20	9.696,20
sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018		-750,00
legge 205/2017 c.776	-200,00	-200,00
tagli da coprire	9.496,20	8.746,20

Le coperture trovate per il 2019 e il 2020.

Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	7.000,00	7.000,00
Avanzo	1.696,20	837,80
intesa Stato - Regioni 15 ottobre 2018 - maggiori investimenti a carico delle regioni - effetto sull'indebitamento netto	800,00	908,40



ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA		
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	660,00	660,00
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del FSN	3.666,04	3.666,04
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)	604,00	604,00
rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti (taglio DL 50/2017 e copertura detrazione abbonamenti TPL)	155,44	156,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	14.581,68	13.832,68

Ddl Bilancio dello Stato 2020-2022

Nello spirito di leale collaborazione anche quest'anno sono stati siglati gli accordi Stato-Regioni in occasione alla stesura della legge di bilancio **antecedenti** l'approvazione delle manovre in Consiglio dei Ministri.

Accordi in Conferenza Stato–Regioni del:

✓ **15 ottobre 2018**

✓ **10 ottobre 2019**

- **Riqualificazione della spesa corrente verso investimenti per la crescita con programmazione pluriennale 2019–2023.**

Gli accordi hanno consentito di coprire i tagli delle RSO per 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed 1,746 miliardi di euro per il 2020 attraverso lo **“scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici**. La NADEF 2019 ha aggiornato gli ambiti in cui realizzare gli interventi.

- **Salvaguardia integrale dei trasferimenti alle Regioni finalizzati al sostegno delle «Politiche sociali» e formazione.**

Ddl Bilancio dello Stato 2020-2022

Accordi in Conferenza Stato–Regioni del 15 ottobre 2018 e 10 ottobre 2019

- Realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato.

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL programmatico (consuntivo) NADEF 2019	0,11%	0,11%	0,13%	0,10%	0,05%

➤ Equilibrio di bilancio in termini strutturali per le RSO già dalla legge di stabilità 2015.

- Sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n.101/2018.
- Anticipo al 2020 della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
- Differimento della data per conseguire l'Intesa Patto della Salute 2019–2021 così da salvaguardare l'incremento delle risorse già previste a legislazione vigente per il fabbisogno sanitario nazionale (+2 miliardi di euro nel 2020).
- Ulteriore incremento di 2 miliardi di euro del programma pluriennale di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico così da incrementare il programma a 30 miliardi di euro.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Livelli essenziali di assistenza

**Legge
42/2009**

Ricognizione della spesa e dei servizi effettivamente forniti e determinazione dei livelli di assistenza e del costo standard (Sanità, Istruzione, Assistenza e TPL parte capitale).

Fiscalizzazione dei trasferimenti con compartecipazioni erariali e perequazione fino al livello di fabbisogno standard ossia corrispondente all'onere da sostenere in presenza di efficienza e appropriatezza di erogazione della prestazione.

Corrispondente riduzione della pressione fiscale statale.

**Cosa è
successo**


Definizione dei fabbisogni standard in sanità secondo il d.lgs 68/2011. Tagli «lineari» per far fronte ai contributi alla finanza pubblica.

Responsabilità alle autonomie di innalzare leva fiscale e obbligo del mantenimento dei LEA. La commissione tecnica fabbisogni standard dal 2017 è incaricata di approvare le metodologie fabbisogni diversi da Sanità (Istruzione, Assistenza e TPL parte capitale) in base al DL n. 50/2017 art.24. Rinvio dell'applicazione della fiscalizzazione al 2021.

Mancata riduzione della pressione fiscale statale.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Il contributo richiesto alle Autonomie territoriali per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica ha inciso sulla capacità di assicurare il livello essenziale di prestazioni nelle funzioni di competenza regionale e locale, tra cui la Sanità, Trasporti e Assistenza Sociale. In effetti il livello complessivo della spesa della pubblica amministrazione nelle funzioni essenziali sopra richiamate è passato in termini reali da 226 miliardi del 2009 a 194 miliardi nel 2017 (-14%).




Fonte: elaborazioni su dati Istat

Conferenza delle Regioni

Fabbisogno sanitario nazionale in rapporto al Prodotto Interno Lordo

Anche in rapporto al PIL la Sanità, Assistenza Sociale e Trasporti scende dal 14,3% al 12,1%. La spesa in sanità è calata dal 6,86% al 6,32%.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FSN	107.005	109.928	109.715	111.000	112.577	113.396	114.474	116.474	117.974
incremento FSN		2,73%	-0,19%	1,17%	1,42%	0,73%	0,95%	1,75%	1,29%
PIL nominale programmatico (e consuntivo) NADEF 2019	1.560.024	1.616.048	1.642.444	1.680.948	1.736.600	1.765.421	1.783.142	1.817.985	1.867.901
incremento PIL		3,6%	1,6%	2,3%	3,3%	1,7%	1,0%	2,0%	2,7%
FSN/PIL	6,86%	6,80%	6,68%	6,60%	6,48%	6,42%	6,42%	6,41%	6,32%

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Fabbisogni standard e finanziamento della spesa sanitaria

A decorrere dal 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è stato determinato **in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo** e nel rispetto dei **vincoli di finanza pubblica** e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria **tramite intesa** coerentemente **con il fabbisogno** derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni **di efficienza ed appropriatezza**.

La logica "pattizia" per la determinazione del fabbisogno sanitario è stata introdotta con emendamento su richiesta delle Regioni.

L'art. 27 del d.lgs. n. 68/2011 indica come determinare il fabbisogno. Il Ministero Salute individua le

5 Regioni

in equilibrio economico e adempienti al tavolo di monitoraggio che abbiano garantito l'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza ed efficienza con risorse ordinarie comprese le entrate proprie effettive.


3 Regioni *benchmark*

tra cui obbligatoriamente la prima delle 5 migliori scelte dalla Conferenza Stato-Regioni.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Sistema di finanziamento della spesa sanitaria

Autonomia finanziaria ↔ Responsabilità
È applicata la regola: «Chi rompe, paga!»




- 📌 Procedura automatica di aumento delle aliquote fiscali per disavanzi non coperti.
- 📌 Eventuali incrementi di prestazioni introdotti dal Governo e/o riduzione delle risorse per manovre di finanza pubblica vanno coperte dal Governo medesimo.
- 📌 Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle Regioni stesse da utilizzare nel medesimo perimetro.

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Sistema di finanziamento della spesa sanitaria

Il totale trasferimenti soppressi nel 2017 è pari a 93,90 miliardi di cui 90,96 miliardi di euro Sanità (FSN determinato secondo LEA).




La spesa sanitaria costituisce circa l'85% della spesa dei bilanci regionali

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte


Come funziona la perequazione nel sistema di finanziamento della spesa sanitaria

Perequazione totale al fabbisogno standard, entrate a copertura dei trasferimenti soppressi anno 2017:

- IVA 65,925 mld (comprensiva di IVA per 5,36 mld di concorso alla solidarietà)
- Addizionale IRPEF 7,97 mld
- IRAP 19,85 mld
- Altre entrate 0,1 mld




IVA - Concorso al fondo di solidarietà 5,36 mld



Attuazione dlgs.56/2000 - anno 2017

Federalismo fiscale, lo stato dell'arte

Altre funzioni regionali




Autonomia d'entrata delle Regioni

Le fonti di finanziamento regionale

- ✓ Addizionale all'IRPEF
- ✓ Compartecipazione regionale all'IVA
- ✓ IRAP
- ✓ Tributi propri derivati
- ✓ Fondo perequativo



La **capacità fiscale** è misurata in ragione del gettito per abitante dell'addizionale regionale IRPEF - determinato sulla base dell'aliquota ordinaria, senza tener conto degli incrementi automatici disposti per disavanzi sanità - in rapporto al gettito medio nazionale per abitante.



La **perequazione** non dovrà alterare la graduatoria tra le Regioni in termini di capacità fiscale per abitante e dovrà tener conto, in maniera inversa, della dimensione demografica.

Riavvio del percorso per l'attuazione del federalismo fiscale

Tavolo tecnico per l'attuazione del D.Lgs. 68 del 2011

Modalità di attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevede **l'attribuzione** alle regioni a statuto ordinario **del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, assicurando il riversamento diretto, in relazione al principio di territorialità, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali nonché, l'attribuzione, in relazione al principio di territorialità, di una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.**

Inoltre, dispone che qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, sia contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi.

Decreto del MEF per definire le modalità di attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale con apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la normativa del patto di stabilità per le Regioni permetteva l'esclusione delle spese in conto capitale finanziate con gli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al dlgs.68/2011.

TAX GAP e necessità di interventi

**TABELLA 1.C.1: GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE
(MILIONI DI EURO)**

Tipologia di imposta	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Diff 2017-16	Media** 2014-16
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	3.887	3.975	5.149	5.465	5.350	N.D.	N.D.	5.321
IRPEF lavoro autonomo e impresa	32.551	32.215	33.396	32.661	33.936	32.062	-1.875	33.331
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	633	643	715	780	696	N.D.	N.D.	730
IRES	8.401	8.399	8.875	7.424	8.584	8.162	-422	8.294
IVA	36.312	35.038	36.591	34.961	36.051	37.176	1.125	35.867
IRAP	8.753	8.544	8.395	5.618	5.633	5.550	-82	6.548
LOCAZIONI	1.322	739	736	1.265	831	655	-177	944
CANONE RAI	887	942	977	1.008	240	225	-14	741
ACCISE sui prodotti energetici	924	1.169	1.306	1.430	1.611	2.077	466	1.449
IMU	3.892	5.160	5.140	5.113	4.989	4.872	-117	5.081
TASI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	251	247	-4	251
Totale entrate tributarie (al netto del lavoro dipendente e della TASI)	93.042	92.207	95.414	89.479	91.875	90.778	-1.097	92.256
Totale entrate tributarie (al netto della TASI)	97.562	96.825	101.278	95.724	97.921	N.D.	N.D.	98.308
Entrate contributive carico lavoratore dipendente	2.478	2.376	2.602	2.800	2.780	N.D.	N.D.	2.727
Entrate contributive carico datore di lavoro	8.077	7.906	8.688	8.830	8.412	N.D.	N.D.	8.643
Totale entrate contributive	10.555	10.282	11.290	11.630	11.192	N.D.	N.D.	11.371
Totale entrate tributarie (al netto della TASI) e contributive	108.117	107.107	112.568	107.354	109.113	N.D.	N.D.	109.679

* Le stime relative al 2017 sono provvisorie in attesa della pubblicazione dei dati sull'Economia Non Osservata dell'Istat.

** La media è calcolata per gli anni in cui le stime sono complete per tutte le imposte e contributi considerati (senza considerare la TASI).

*** Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

TAX GAP e necessità di interventi

TABELLA 1.C.2: PROPENSIONE AL GAP

Tipologia di imposta	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Diff. p.p. 2017-16	Media 2014-16**
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)***	2,9%	3,0%	3,8%	3,7%	3,6%	N.D.	N.D.	3,7%
IRPEF lavoro autonomo e impresa	67,4%	68,0%	68,8%	68,1%	68,0%	69,6%	1,6%	68,3%
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	6,6%	6,6%	7,1%	7,3%	6,5%	N.D.	N.D.	7,0%
IRES	25,5%	26,1%	26,2%	21,3%	23,4%	23,8%	0,4%	23,6%
IVA	27,6%	27,2%	27,8%	26,6%	26,9%	27,4%	0,5%	27,1%
IRAP	22,6%	23,1%	22,9%	20,5%	21,1%	20,9%	-0,3%	21,5%
LOCAZIONI	15,7%	8,8%	8,9%	14,7%	10,1%	7,9%	-2,1%	11,2%
CANONE RAI	33,1%	34,4%	35,6%	36,6%	9,9%	10,3%	0,4%	27,4%
ACCISE sui prodotti energetici	4,8%	6,2%	6,9%	7,5%	8,4%	10,7%	2,3%	7,6%
IMU	20,9%	27,0%	26,9%	26,5%	26,3%	25,8%	-0,5%	26,6%
TASI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	26,9%	26,5%	-0,4%	N.D.
Totale al netto del lavoro dipendente e della TASI	31,0%	31,3%	31,9%	30,7%	31,0%	31,1%	0,1%	31,2%
Totale al netto della TASI	22,1%	22,1%	22,8%	21,3%	21,4%	N.D.	N.D.	21,9%

* Le stime relative al 2017 sono provvisorie in attesa della pubblicazione dei dati sull'Economia Non Osservata dell'Istat.

** La media è calcolata per gli anni in cui le stime sono complete per tutte le imposte e contributi considerati (senza la TASI).

***Per il lavoro dipendente la propensione è calcolata come il rapporto tra la stima dell'evasione fiscale per i lavoratori dipendenti irregolari e l'ammontare delle ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti pubblici e privati (al lordo della stima sull'evasione dei lavoratori irregolari).

****Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

- **Il dato richiede una necessaria azione di contrasto all'evasione che sia fondata sulla capacità di *intelligence* fiscale imperniata sulla condivisione delle banche dati fiscali tra i diversi enti impositori.**
- **L'efficacia delle misure antievasione non possono essere limitate ai soli elementi sanzionatori ma anche attraverso forme di premialità dei contribuenti virtuosi.**
- **Misure incentivanti la compliance fiscale favoriscono l'adempimento tributario.**

Condivisione delle banche dati tributarie

Difficoltà in capo alle Regioni

- ✓ Molti passi avanti sono stati fatti negli anni ma **la condivisione con gli enti territoriali delle banche dati che compongono il Sistema Informativo della Fiscalità va certamente incrementata al fine di garantire alle Regioni la capacità piena di gestire e governare i tributi di propria competenza.**
- ✓ **L'accesso a SIATEL consente la verifica puntuale alla situazione fiscale del singolo contribuente, obbligando le Regioni ad un controllo «punto a punto».**
- ✓ **Le forniture massive dei dati delle dichiarazioni annuali dei redditi, resi disponibili per i soggetti aventi residenza o sede legale nel territorio di competenza, sono lavorabili solo dopo un biennio dall'anno d'imposta di riferimento.**

Intelligence fiscale e compliance fiscale

- ✓ Seppure le azioni per il contrasto all'evasione sui grandi tributi erariali e sulle connesse articolazioni impositive regionali, ha favorito un processo virtuoso nel favorire l'acquisizione diretta ai bilanci regionali del recupero fiscale, **occorre favorire la capacità di intelligence fiscale delle Regioni al fine di consentire l'adozione di politiche tributarie efficaci che, nel contempo, favoriscano la compliance fiscale.**
- ✓ Anche la positiva esperienza delle **Convenzioni con l'Agenzia delle Entrate** per la gestione dell'IRAP e dell'Add.le regionale all'IRPEF, in fase di rinnovo, **andrebbe integrata con i profili descritti nonché ampliando il patrimonio informativo delle Regioni nell'accesso al Sistema Informativo della Fiscalità non solo come soggetti fruitori delle informazioni ma anche come attori,** specie per i profili relativi alla normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato.

Le potenzialità di ANPR per un'azione più efficace e sinergica nel contrasto all'evasione

- ❖ Particolare importanza rivestono i **servizi e le funzioni a supporto dell'identificazione dei soggetti d'imposta e delle basi imponibili**. Un ruolo rilevante è attribuibile alla possibilità, per le Regioni, di consultare – anche massivamente – l'Anagrafe della Popolazione Residente **ancora oggi preclusa**.
- ❖ Tale possibilità consente un'azione mirata al contrasto all'evasione, oggi affievolita, per le persone fisiche, dalla carenza di una informazione aggiornata del domicilio fiscale dei contribuenti.
- ❖ L'azione tempestiva di contrasto all'evasione e le misure premiali per i contribuenti virtuosi costituiscono condizione **essenziale per ampliare la compliance fiscale** e avvicinarsi gradatamente ad una condizione quasi fisiologica per quanto riguarda il *tax gap*.
- ❖ Le misure premiali presuppongono **anche dati tributarie allineate e condivise** per ridurre i costi amministrativi e assommare i benefici di azioni sinergiche tra gli enti impositori.
- ❖ A tal fine **occorre superare le difficoltà connesse alla rilevazione e alla qualità dei dati riferiti ai diversi metodi di versamento delle imposte**. Il percorso avviato con **pagoPa** rappresenta una possibile strada se le informazioni diventano comune patrimonio degli Enti impositori in parallelo a quelle derivanti dal sistema unitario F24.

Attuazione del federalismo fiscale per le regioni speciali e insulari

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2019 la Consulta ha individuato i criteri con cui dovranno essere determinati i contributi spettanti alla Regione autonoma Sardegna per il triennio 2018-2020, in attesa che si perfezioni l'accordo definitivo tra lo Stato e la medesima Regione:

- 1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla Finanza pubblica;
- 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri;
- 3) gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità e i livelli di reddito pro capite;**
- 4) il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale;
- 5) il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La sentenza afferma, tra l'altro, il principio che nella definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna - ma il principio non può che valere anche per le altre Regioni speciali ed, in particolare, per la Regione siciliana - si debba tener conto degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite. Da ciò, discende che l'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata non possa prescindere dall'introduzione, in parallelo, di idonei meccanismi perequativi di riequilibrio.

Attuazione del federalismo fiscale per le regioni speciali e insulari

I meccanismi perequativi

L'adozione di congrue misure di perequazione e coesione - già prevista dalla normativa vigente (l. n. 42 del 2009) - in modo armonico e contestuale con l'iter delle istanze di differenziazioni delle Regioni italiane, è dunque condizione necessaria per l'attuazione del federalismo fiscale.

Non ci può essere rafforzamento del federalismo senza l'imprescindibile approntamento delle misure di coesione quali i meccanismi di perequazione fiscale e di perequazione strutturale, una diversa soluzione paleserebbe concreti profili di incompatibilità costituzionale che le Regioni che assumono di ricevere un pregiudizio non potrebbero che contestare.